

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza) annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Trasmette, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 1.000,00

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO SSD A.R.L./COMUNALE FONTANAFREDDA DEL 5.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Comunale Fontanafredda di Fontanafredda (Pordenone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BISCEGLIE/FRANCAVILLA DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORRADINO PAOLO SEGUITO GARA ASTI CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A., ritenuta la necessità al fine di decidere, di accertare il carattere diffusivo o meno delle percezioni refertate dall'Assistente di gara, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti del caso. Dispone nelle more, la sospensione del giudizio e delle sanzioni.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 novembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio